



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente

dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

dr.ssa **Daniela Marconi** giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **20405/2017** R.g. promossa da

Sebastiano GRASSO (c.f. GRS SST 75E08 C751L), in proprio e quale legale rappresentante della **EDIL-STIL S.r.l.** (C.F. e P. Iva 02961920127), elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Silvia MORIGGI

attore

contro

Luigi NAVARRA (c.f. NVRLGU66B19L319W), elettivamente domiciliato presso i procuratori e difensori avv. Nadia GARDIN e Mauro DALLA CHIESA

convenuto

CONCLUSIONI

Per SEBASTIANO GRASSO, in proprio e quale legale rappresentante della EDILSTIL s.r.l.:

Voglia l'III.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

NEL MERITO

In via principale:

a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e per quanto emerso nel corso della espletata CTU, l'inadempimento del Sig. Luigi Navarra, all'epoca dei fatti legale rappresentante nonché amministratore unico della società Edil Stil S.r.l., agli obblighi di legge



previsti in tema di responsabilità pre-contrattuale, per avere rappresentato una situazione patrimoniale-economica della società difforme rispetto a quella risultante dai modelli Unico, il tutto in spregio ai principi di correttezza e buona fede.

b) per l'effetto condannare il Sig. Luigi Navarra a corrispondere in favore del Sig. Sebastiano Grasso un risarcimento danni da calcolarsi in via equitativa;

c) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la sussistenza di gravi omissioni in capo al Sig. Luigi Navarra, all'epoca dei fatti legale rappresentante nonché amministratore unico della società Edil Stil S.r.l., per:

- aver taciuto la sussistenza di debiti tributari nei bilanci di esercizio,
- non aver provveduto, entro i termini di legge, alla correzione dei dati errati riportati -per ben due anni- nelle dichiarazioni dei redditi periodo di imposta 2007 e 2008;
- non aver provveduto a corrispondere le imposte di cui ai modelli Unico 2008 e 2009, nel rispetto dei termini di legge.

d) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa e per quanto emerso nel corso della espletata CTU, che il comportamento tenuto dal Sig. Luigi Navarra ha determinato:

- il sorgere di debiti tributari per importi di gran lunga superiori a quelli dovuti;
- la cristallizzazione dei predetti importi (per non aver egli provveduto nei termini alla loro correzione);

con conseguente danno a carico della società Edil Stil S.r.l., che si trova ora costretta a corrispondere non solo tali importi ma anche gli interessi e le spese ad essi connessi.

e) Per l'effetto, condannare il Sig. Luigi Navarra a corrispondere, in favore della Edil Stil S.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, le seguenti somme:

- con riferimento alla cartella anno 2007: € 10.259,75# quale imposta, € 7.118,58# quali sanzioni ed interessi maturati dal dovuto alla data di accettazione del piano di rateazione, oltre interessi maturati e maturandi dalla data di accettazione del suddetto piano di rientro al saldo effettivo;
- con riferimento alla cartella anno 2008: € 5.795,68# quale imposta; € 4.872,27# quali sanzioni ed interessi maturati dal dovuto alla data di accettazione del piano di rateazione, oltre interessi maturati e maturandi dalla data di accettazione del suddetto piano di rientro al saldo effettivo;
- ovvero, quella maggiore o minore somma accertata nel corso della espletata CTU.

f) Si insiste, in ogni caso, per la condanna del Sig. Luigi Navarra al pagamento di qualsivoglia spesa/interesse derivante dalle omissioni allo stesso ascrivibili, come accertati nel corso della espletata CTU, mantenendo così indenne parte attrice.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano integralmente ad ogni effetto di legge tutte le istanze anche istruttorie, eccezioni, contestazioni e deduzioni svolte da parte attrice nel corso del giudizio, incluse quelle già disattese o non ammesse dall'III.mo Giudice adito, da intendersi qui in toto ritrascritte, riproposte e non rinunciate. Si chiede ammettersi prova per testi, nonché interrogatorio formale, sulle circostanze di cui agli atti ed in particolare nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 27/11/18 da intendersi integralmente qui riportate, ritrascritte (espunte eventuali espressioni negative, generiche o valutative, o se del caso ricapitolate anche ex officio ex art. 181-ter c.p.c.) e precedute dalle parole "vero che".

Con ogni altra riserva e fatto salvo ogni altro diritto.

Con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi e per gli importi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, nonché dei relativi accessori (rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA) e successive occorrenze, inclusa tassa di registro sull'emananda sentenza, e con rifusione di ogni altro onere, spesa od esborso affrontato nel corso del presente giudizio od in relazione allo stesso, inclusi quelli per CTU e CTP per gli importi di cui alle rispettive notule. Con condanna del convenuto ai sensi di Legge, per l'importo che sarà ritenuto di Giustizia, in considerazione della mancata adesione alle plurime proposte conciliative formalizzate nel corso del giudizio per le quali vi è stata l'adesione della sola parte attrice.

Per LUIGI NAVARRA:



Piaccia all'III.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, e previe le necessarie declaratorie, così giudicare:

In via preliminare:

- Accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito per essere competente il Giudice arbitrale previsto dall'art. 26 dello Statuto della Società Edil-Stil s.r.l. sottoscritto dalle parti;

In via preliminare subordinata:

- Dichiarare altresì improcedibili le domande dell'attore per non avere quest'ultimo esperito il tentativo di negoziazione assistita obbligatorio previsto dalla L. 162/2014;

- Dichiarare nullo il presente procedimento per non avere l'attore Sig. Grasso Sebastiano citato in giudizio la società Edil-Stil s.r.l., con sede legale in 21040 Venegono Superiore (VA) Via Paolo Busti n. 39 (C.F. e P.IVA 02961920127) nonché per incompatibilità del mandato conferito all'Avv. Moriggi di rappresentare in giudizio sia il socio Sig. Sebastiano Grasso che la società stessa.

Nel merito:

- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto nonché prescritte ex art. 2949 c.c.

In estremo subordine:

- Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dato atto che il convenuto ha formulato all'udienza del 14/05/2019 proposta conciliativa pari all'importo di € 13.151,00, e le parti attrici hanno rifiutato la proposta senza giustificato motivo, condannare le parti attrici al pagamento delle spese del processo maturate successivamente alla formulazione della proposta.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che Sebastiano GRASSO, in proprio e quale attuale legale rappresentante di EDIL-STIL S.r.l. (di cui, già socio, ha rilevato il 14/12/2010 al prezzo di € 75.000,00¹ il 50% di titolarità dell'allora socio-amministratore Luigi NAVARRA), ha riassunto il 27 - 28/3/2017 la causa già pendente fra le parti avanti al Tribunale di Varese²;

B. che la domanda, svolta a doppio titolo di responsabilità precontrattuale (del NAVARRA verso il GRASSO) e di azione di responsabilità sociale (della EDIL-STIL contro il NAVARRA), è stata definitivamente precisata dall'attore nella sua memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 1 c.p.c. del 26/10/2018 nei seguenti termini:

a) accertarsi l'inadempimento del Navarra per avere rappresentato nella trattativa per la cessione all'attore della propria partecipazione una situazione economico-patrimoniale della società difforme rispetto a quella risultante dai modelli Unico della EDIL-STIL

¹ Di cui € 70.000 "da riferirsi alla parte dei finanziamenti soci infruttiferi effettuati dal cedente alla società" (cfr. doc. 1 att.).

² Con il n. 4524/14 R.g. di quell'Ufficio, a seguito di citazione notificata il 10/11/2014. Detto processo s'è concluso con ordinanza di incompetenza emessa dal quel Giudice il 12 - 29/12/2016



b) condannandolo per l'effetto a corrispondere in favore del Grasso un risarcimento da calcolarsi in via equitativa;

c) accertarsi altresì che il Navarra, allorché era amministratore unico della EDIL-STIL S.r.l., avrebbe:

- taciuto la sussistenza di debiti tributari nei bilanci di esercizio,
- mancato di correggere, entro i termini di legge, i dati errati riportati nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2007 e 2008
- e omesso la corresponsione delle imposte di cui ai modelli Unico 2008 e 2009 nel rispetto dei termini di legge,

d) così determinando

- il sorgere di debiti tributari per importi superiori a quelli dovuti;
- e la cristallizzazione dei predetti importi (per non aver egli provveduto nei termini alla loro correzione),

con conseguente danno a carico di EDIL-STIL per aver dovuto corrispondere (come da rateazione in corso) non solo tali importi ma anche i connessi interessi e spese,

e) e per l'effetto condannarsi il convenuto a corrispondere alla EDIL-STIL S.r.l.:

- i. con riferimento alla cartella esattoriale notificata nel luglio 2010 per l'anno 2007, € 10.259,75 quale imposta ed € 7.118,58 quali sanzioni ed interessi maturati dal dovuto alla data di accettazione del piano di rateazione, oltre interessi maturati e maturandi dalla data di accettazione del suddetto piano di rientro al saldo effettivo;
- ii. con riferimento alla successiva cartella relativa all'anno 2008, € 5.795,68 quale imposta ed € 4.872,27 quali sanzioni ed interessi maturati dal dovuto alla data di accettazione del piano di rateazione, oltre interessi maturati e maturandi dalla data di accettazione del suddetto piano di rientro al saldo effettivo, nonché

f) qualsivoglia spesa/interesse derivante dalle omissioni allo stesso ascrivibili.

C. che il convenuto ha eccepito

in via preliminare:



- a) l'improcedibilità della domanda per la presenza nello statuto sociale (art. 26) di una clausola compromissoria³,
- b) l'asserita obbligatorietà della negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito dalla legge 162/2014, trattandosi di domanda di pagamento di somma non eccedente €50.000,00
- c) la mancata evocazione in giudizio della società (necessariamente in persona di curatore speciale) da parte del socio attore, dovendosi ritenere inammissibile la pretesa del GRASSO di agire, con unico difensore e in conflitto di interessi, nell'interesse proprio e della EDIL-STIL
- d) e la prescrizione dell'azione di responsabilità sociale, concernente fatti ben noti al GRASSO sin da quando egli, nella sua veste di socio paritario, aveva approvato senza obiezioni i bilanci degli esercizi 2007 e 2008,

e nel merito:

- che le sanzioni irrogate dall'autorità fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.L. 269/2003, erano ad esclusivo carico della società e non dell'amministratore unico *pro tempore*, il quale non poteva quindi essere chiamato a risponderne
- che il socio Grasso, oltre alla già sottolineata approvazione dei bilanci sociali, aveva partecipato a riunioni con il commercialista della società
- e che la scelta del Grasso e della società di non definire con rateazione agevolata i carichi oggetto del giudizio aveva colposamente aggravato il danno;

RILEVATO

D. che assegnati in prima udienza termini per memorie sull'eccezione relativa al mancato tentativo di negoziazione assistita e quindi -ritenute superabili le eccezioni preliminari tutte- quelli di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., il giudice istruttore

- rilevato che l'*ex* socio amministratore convenuto, il quale già aveva rimproverato agli attori il mancato accesso alle soluzioni agevolate delle pendenze

³ Tale per cui "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto e riguardi diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Varese".



tributarie consentite nel tempo dalla legge (con particolare riguardo alla c.d. rottamazione delle cartelle di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016 e a quella introdotta per le cartelle notificate dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017 dal D.L. 148/2017), nella sua memoria del 28/11/2018 aveva invocato anche l'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (portante '*Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017*', cosiddetta "rottamazione-ter")⁴

- e osservato che i mezzi di prova offerti dall'attore (con particolare riguardo alla consulenza di verifica tecnica degli inadempimenti contabili e tributari rimproverati all'amministratore in carica nel 2008 – 2009 e dei relativi aggravii concretamente provocati alla società) avrebbero verosimilmente comportato un aggravio di tempi e di costi sproporzionato al valore della causa,

ha sottoposto in data 19/12/2018, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., una proposta transattiva nei termini ivi indicati e riportati in nota⁵;

D).1 che non andato a buon fine (anche per le divergenti valutazioni delle parti in merito al *quantum* dei benefici ricavabili dall'ipotetico accesso alla c.d. rottamazione) il percorso transattivo, il giudice ha affidato all'ausiliare dr.ssa Maria Carla BOTTINI incarico di consulenza sul quesito riportato in nota⁶;

⁴ Evidenziando come tale normativa prevedesse (i) un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute (sino a 10 rate ripartite in 5 anni) e (ii) un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente, con termini ancora aperti e fruibili da EDIL-STIL (dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019)

⁵ "(...) ritiene necessario invitare le parti a valutare attentamente una proposta transattiva che preveda: (i) la refusione da parte dell'ex amministratore convenuto alla società di un importo corrispondente alla sommatoria delle sanzioni (e interessi e accessori) irrogate pari ad € (7.118,58 + 4.872,27 =) 11.991, detratto il risparmio che EDIL-STIL conseguirebbe ove accedesse oggi alla c.d. rottamazione ter, ovvero in caso in cui il D.L. n. 119/2018 non glielo consentisse per qualsiasi ragione, ove avesse acceduto alle agevolazioni previste dai precedenti provvedimenti sopra indicati - (risparmio che ben potrà essere agevolmente e rapidamente calcolato dal consulente che ha già redatto la relazione prodotta sub doc. 20 att.) (ii) la refusione altresì, sempre ad EDIL-STIL, di un importo forfettario (che si stima congruo quantificare in € 3.950,00) quale contributo alle spese di consulenza professionale e assistenza fiscale che essa ha dovuto sostenere per accertare la fondatezza della pretesa tributaria e accedere alla rateazione attualmente in corso - la rinuncia del GRASSO (atteso il beneficio che risentirebbe dal parziale ristoro del patrimonio della società di sua proprietà) alla domanda svolta in proprio (ii) e l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, comprensive pertanto di quelle liquidate dal giudice varesino (...)"

⁶ La consulente dell'Ufficio, letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti (ivi inclusi quelli depositati da parte attrice il 13/5/2019), richiesti ove necessario all'amministrazione fiscale, anche ex art. 213 c.p.c., tutti gli atti le informazioni e i documenti necessari a rispondere ai quesiti che segue, presa visione degli avvisi di accertamento notificati alla EDIL-STIL s.r.l. con riguardo agli esercizi 2007 e 2008 e alle relative cartelle esattoriali, nonché delle rateizzazioni successivamente accordate alla società attrice, **accerti**

a) quale sia stata la causa di tali atti impositivi, e in particolare se essa risieda in errori commessi dall'amministrazione di EDIL-STIL s.r.l. nella contabilizzazione, nella dichiarazione e comunque nella gestione degli adempimenti fiscali della società



D).2 che depositata in data 16/10/2019 la relazione di consulenza e precisate il successivo 17/12/2019 le conclusioni come in epigrafe, le parti hanno depositato le difese illustrative e la causa è infine pervenuta il 10/3/2020 al Collegio per la decisione;

RITENUTO IN VIA PRELIMINARE

E. che nessuna delle eccezioni sollevate *in limine litis* dal convenuto è fondata:

a) non quella afferente alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della EDIL-STIL s.r.l. perché detta clausola

- da un lato non trova applicazione alla controversia insorta fra Sebastiano GRASSO e Luigi NAVARRA in merito al contratto traslativo -diverso e autonomo da quello sociale, e privo di clausole arbitrali- intervenuto il 14/12/2010 per la cessione al primo della quota del secondo
- e dall'altro non ricomprende nel proprio perimetro proprio le controversie fra società e amministratori (e viceversa), e pertanto l'azione di responsabilità contro l'ex amministratore oggetto di domanda,

b) non quella fondata sull'art. 3 del D.L. n. 132/2014, perché il comma 8° di tale norma dispone che *“le disposizioni di cui al presente articolo (i.e. art. 3) acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*, vale a dire la legge n. 162/2014, e quindi dal 9/2/2015⁷, data successiva alla proposizione della domanda (10/11/2014)

c) non la confusa prospettazione di un presunto conflitto di interessi fra gli attori EDIL-STIL s.r.l. e il suo socio unico e legale rappresentante Sebastiano GRASSO

b) quale sia stato il pregiudizio risentito dalla EDIL-STIL s.r.l. in termini sia di eventuale maggior imposizione subita rispetto all'imposta capitale effettivamente dovuta, sia in ogni caso di sanzioni interessi di mora e aggi pagati

c) e quale sarebbe stato l'eventuale risparmio che EDIL-STIL avrebbe lucrato ove, anziché limitarsi a chiedere la rateizzazione degli importi oggetto degli accertamenti e delle cartelle, avesse acceduto in data successiva all'ingresso in carica del nuovo amministratore Sebastiano GRASSO (14/12/2010) alla definizione agevolata delle pendenze tributarie come consentite nel tempo dalla legge, sino (ove ancora possibile) al D.L. n. 119/2018 portante *“Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017”* (cosiddetta *“rottamazione-ter”*);

riferisca infine ogni ulteriore elemento che riterrà rilevante per la decisione della causa (inclusa sin d'ora la data della notifica del primo accertamento e quella della prima richiesta di rateazione).

⁷ Così calcolata aggiungendo 90 giorni alla data dell'11/11/2014.



- perché proprio la duplice ma ben distinta veste in cui quest'ultimo ha agito (quale contraente con il convenuto il 14/12/2010, e oggi quale socio amministratore che agisce *ex art.* 2476 co. 1° e 3° c.c.) lo esclude,
 - e quanto in particolare all'azione di responsabilità, perché la stessa fattispecie normativa citata -nell'attribuire al singolo socio di s.r.l. la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti dalla società- tipizzare come convergenti gli interessi dell'uno e dell'altra;
- e) quanto infine all'eccezione di prescrizione, perché
- i. l'azione fondata dal GRASSO sul disposto dell'art. 1338 c.c., anche a volerla ritenere di carattere extracontrattuale e quindi assoggettata al termine quinquennale di prescrizione, non si era comunque consumata dalla data della domanda (14/12/2010 il contratto, 10/11/2014 la notificazione della citazione)
 - ii. e quella sociale di responsabilità è rimasta sospesa *ex art.* 2941 n. 7 c.c. sino alla data di avvicendamento delle parti nella carica gestoria (14/12/2010), onde anche per essa non era spirato alla data della domanda il *dies ad quem* prescrizione;

RITENUTO SEMPRE IN VIA PRELIMINARE

F. che la domanda personalmente proposta da Sebastiano GRASSO per i danni asseritamente risentiti in proprio a causa dell'erronea appostazione da parte del NAVARRA nei bilanci di EDIL-STIL per gli esercizi 2007 e 2008 del reale ammontare dei debiti tributari (che il convenuto gli avrebbe colpevolmente taciuto in corso di trattativa) non può essere accolta per l'assorbente ragione -subito oppostagli dal convenuto, e rimasta senza replica- che

- i. egli pagò la quota del NAVARRA al mero suo valore nominale (€ 5.000⁸), onde pare doversi escludere che l'addebito attoreo, ove pure corrispondente al vero⁹, abbia ridonato in un prezzo incongruo o comunque spiegato un reale

⁸ Riferendosi l'ulteriore e ben superiore importo di € 70.000 alla parallela cessione del credito dal rimborso vantato dal NAVARRA per i finanziamenti erogati nel tempo alla EDIL-STIL.

⁹ Ma v. *infra* al § G).2.



effetto causale sulla decisione del GRASSO di rilevare la quota paritaria del socio, motivata piuttosto dall'evidente interesse (rimasto pienamente soddisfatto) a controllare totalitariamente la EDIL-STIL senza dover più condividere le decisioni sociali e gestorie (altrimenti soggette al 'veto' del socio paritario)

- ii. avendo tipicamente il contratto di cessione di partecipazioni sociali, in difetto di espresse garanzie in merito alla consistenza patrimoniale della società c.d. *target*, ad oggetto tutti e soli i diritti connessi alla titolarità della quota compravenduta e non il patrimonio sottostante,
- iii. laddove poi il danno che il GRASSO possa aver risentito per le sopravvenienze fiscali oggetto dell'azione di responsabilità contestualmente proposta *ex art.* 2476 co. 3° c.c. è chiaramente un mero riflesso dell'effetto di tali passività sul patrimonio della EDIL-STIL;

RITENUTO

G. quanto al merito dell'azione sociale di responsabilità, che in punto *an* la prospettazione attorea è fondata in fatto e in diritto sotto duplice e concorrente profilo;

G).1 che anzitutto essa ha tratto ad irregolarità (e conseguenti sanzioni) tributarie relative a dichiarazioni UNICO (e successivi pagamenti) che l'amministratore *pro tempore* era legalmente tenuto a fare all'Erario negli anni 2008 (per l'esercizio sociale e fiscale 2007) e 2009 (per l'esercizio successivo), onde esse sono chiaramente ed esclusivamente imputabili a Luigi NAVARRA, amministratore sino al dicembre 2010 e come tale unico responsabile nei confronti della società e dei soci *ex art.* 1228 c.c. anche per eventuali errori compiuti dai professionisti esterni cui si fosse eventualmente appoggiato;

G).2 che inoltre, come ineccepibilmente chiarito nella sua relazione dalla consulente del Tribunale dr.ssa BOTTINI¹⁰, il NAVARRA anzitutto errò nella compilazione per entrambi gli esercizi della dichiarazione dei redditi (UNICO) della EDIL-STIL, che

¹⁰ Cfr., oltre al chiarimento generale sul trattamento fiscale degli immobili di titolarità della società immobiliari (§ 5.2.2), il paragrafo 6.4.1 della relazione di consulenza.



aveva ed ha ad oggetto attività (di realizzazione e vendita) immobiliare, nella parte relativa al c.d. “Test di operatività” antielusivo prescritto -per ‘scoraggiare’ le c.c.dd. società di comodo- dall’art.30 della legge n. 724 del 23.12.1994, il quale assume i valori patrimoniali degli immobili a bilancio quali basi di riferimento per determinare il reddito minimo presunto che deve essere comunque dichiarato dalle imprese indipendentemente dal reddito imponibile determinato ordinariamente;

che infatti l’aver erroneamente indicato il valore degli immobili sociali, sia nell’Unico 2008 che per l’anno successivo, nel rigo “*Altre immobilizzazioni*” (RF 79) anziché nel rigo “*Immobili ed altri beni*” (RF 76), ha comportato la determinazione a carico della società di un maggior reddito imponibile e conseguentemente una maggiore IRES dovuta, e precisamente un maggior reddito imponibile rispettivamente comportante

- quanto all’UNICO 2008, una maggiore imposta dichiarata di complessivi € 6.648 (superiore di € 2.043 agli € 4.605 dovuti in caso di dichiarazione corretta)

- e quanto all’UNICO 2009, una maggior IRES dichiarata pari a complessivi € 5.791 (superiore di € 662 rispetto al corretto importo di € 5.129, pari peraltro a quanto stanziato in bilancio);

G).3 che in ogni caso il marchiano errore in cui -oltre ad altri minori- l’amministrazione della EDIL-STIL incorse, fu quello di dichiarare detti (maggiori) valori nei modelli UNICO tempestivamente presentati, salvo poi comunque procedere a pagamenti inferiori nella misura sostanzialmente corrispondente a quelli appostati in bilancio¹¹, così originando:

a) la comunicazione di irregolarità n. 31763808601 a seguito della liquidazione della dichiarazione modello Unico 2008 per l’anno di imposta 2007 (codice atto 40896520810) di € 12.045,14 elaborata il 23.06.2010 e notificata a mezzo raccomandata n. 608327854834 il 6.07.2010, segnalante

- un minor credito IVA di € 322,00, e relative sanzioni ed interessi

¹¹ Cfr. sul punto le ineccepibili e documentate argomentazioni della dr.ssa BOTTINI ai §§ 5.3 e, soprattutto, 5.4 della sua relazione.



- un minor versamento IRES (dovuto € 11.253, versato € 1.315,25) e relative sanzioni ed interessi;

- e 5 esiti di tardività sui versamenti rateali dell'IRES pagata di cui sopra e relativi interessi

b) la comunicazione di irregolarità n. 17252909601 a seguito della liquidazione della dichiarazione modello Unico 2009 per l'anno di imposta 2008 (codice atto 48704690915) di € 7.510,08 (inviata a mezzo raccomandata n.609602264232 del 27.04.2011 peraltro mai ricevuta dalla società), evidenziante:

- tardività versamento adeguamento IVA di € 744,00, tardività versamento imposta sostitutiva quadro RF di € 207,00, tardivo versamento IRES di € 4.622,41 e relativi interessi (versati il 6.08.2009 in luogo del 5.08.2009)

- sanzioni e interessi su acconti IRES liquidati in misura inferiore al dovuto (526,00 € in luogo di 4.237,00 e mancato versamento di € 6.355,00) e relative sanzioni ed interessi

- nonché l'omesso versamento IRES dovuta per € 5.795,68 e relative sanzioni ed interessi

c) le successive cartelle esattoriali nn. 117 2012 0003474478 (relativa all'anno d'imposta 2008) e nn. 117 2011 0009120714 (2007), oggetto dei pagamenti rateali indicati in citazione e documentati da parte attrice,

d) e quindi l'iscrizione a ruolo a carico della EDIL-STIL s.r.l. per l'anno 2007 dell'importo di € 9.938, e per l'anno 2008, di quello di € 5.796, di cui sanzioni, interessi di mora, aggi di riscossione e diritti di notifica per complessivi € 10.552,47 come incontestatamente determinati dall'ausiliare del giudice alle pagine 26 – 27 della relazione di consulenza;

G).4 che la perdita subita dalla EDIL-STIL s.r.l. di cui Luigi NAVARRA è responsabile è quindi pari a tale ultima somma (€ 10.552,47), *cui adde* quella di € 2.705 corrispondente alla maggiore IRES erroneamente dichiarata di cui s'è detto *supra* al paragrafo G).1 (2.043 + 662), per un importo complessivo in linea capitale di



€ 13.257,47 (10.552,47 + 2.705), trattandosi per il resto di imposta sui redditi dovuta che la EDIL-STIL avrebbe dovuto in ogni caso corrispondere;

RITENUTO TUTTAVIA

H. che come correttamente eccepito dal convenuto ai sensi dell'art. 1227 co. 2° c.c., il risarcimento va diminuito in ragione della possibilità che la EDIL-STIL s.r.l. aveva (e non ha sfruttato) di accedere successivamente all'irrogazione delle sanzioni alla definizione agevolata delle pendenze fiscali (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) approntata sin dal D.L. n. 193/2016, applicabile *pro tempore* al debito fiscale di causa previa istanza da presentarsi entro il 31.03.2017¹², l'accesso alla quale avrebbe consentito alla società attrice -sol che l'amministratore avesse usato la diligenza richiestagli in tale sua veste- un risparmio complessivo pari a € 3.611,19¹³;
H).1 che non vale a scusare tale negligenza la pretesa impossibilità, tardivamente argomentata dal GRASSO soltanto nelle difese illustrative, di munirsi della provvista necessaria, tanto più alla luce

- della possibilità di rateare (sia pur in termine più breve) anche la c.d. rottamazione
- e dell'ottenuto accesso al pagamento rateale richiesto dalla EDIL-STIL il 1°/8/2013 (per la cartella del 2007) e il 13/3/2014 (per quella relativa al 2008), per il quale evidentemente il GRASSO fu invece in grado di reperire la relativa finanza.

H).2 che Luigi NAVARRA va quindi condannato a risarcire la società attrice nella (minor) misura capitale di € 9.646,28 (13.257,47 - 3.611,19), debito di valore che va maggiorato

- della rivalutazione secondo gli indici ISTAT per le Famiglie di operai e impiegati dalla data della prima domanda di rateazione (1°/8/2013) sino alla domanda giudiziale (10/11/2014)

¹² Aperta a tutti coloro che avevano uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, e tale da consentire di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

¹³ Cfr. pag. 29 della relazione di consulenza e allegato 7 alla stessa.



- e, da tale data, degli interessi (compensativi della tardiva corresponsione del risarcimento dovuto) al maggior saggio legale di cui all'art. 1284 co. 4° c.c., sino al pagamento effettivo;

I. che infine

- poiché la somma offerta alla società dal convenuto all'udienza del 14/5/2019 (pari ad € 8.360,00 -e non a quella indicata nelle conclusioni epigrafate- da pagarsi in ampia rateazione) era già a quella data non soddisfattiva di quanto qui riconosciuto
- e tenendo conto del fatto che la domanda contestualmente proposta da Sebastiano GRASSO per i propri danni personali è stata respinta,

le spese processuali:

- a) vanno integralmente compensate -essendo comunque emersa la verità dei fatti posti a fondamento della domanda- nei rapporti fra il convenuto e Sebastiano GRASSO
- b) mentre nei rapporti fra la EDIL-STIL s.r.l. e il convenuto debbono essere integralmente addossate a quest'ultimo
- c) e liquidate -tenuto conto non del *petitum* bensì del *decisum*- nella misura di complessivi € 6.623,00 (di cui € 1.063,00 per anticipazioni esenti), oltre su € 5.560,00 al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo, al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge,
- d) ponendo altresì a carico di Luigi NAVARRA le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 21/10/2019, con il conseguente automatico diritto della EDIL-STIL di ripetere dal convenuto quanto eventualmente anticipato a tale titolo in corso di istruttoria;

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Sebastiano GRASSO, in proprio e quale legale rappresentante della EDIL-STIL s.r.l., con citazione originariamente notificata a Luigi NAVARRA il 10/11/2014 e quindi, in



riassunzione, il 28/3/2017, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. accerta** l'inadempimento di Luigi NAVARRA agli obblighi su di lui ricadenti quale amministratore della EDIL-STIL s.r.l. in relazione agli addebiti di cui ai paragrafi G).1 – G).3 della motivazione della presente sentenza;
- 2. condanna per l'effetto** Luigi NAVARRA a risarcire alla società attrice il danno causatole con gli illeciti gestori di cui al precedente capo **1.** e quindi **a pagare** alle EDIL-STIL s.r.l. la somma capitale di € **9.646,28**, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT F.o.i. dal 1°/8/2013 sino al 10/11/2014 nonché da tale data agli interessi al maggior saggio legale di cui all'art. 1284 co. 4° c.c. sino al pagamento effettivo;
- 3. rigetta invece** la domanda proposta da Sebastiano GRASSO in proprio;
- 4. compensa** le spese processuali nei rapporti fra Sebastiano GRASSO e Luigi NAVARRA;
- 5. condanna** Luigi NAVARRA a rimborsare alla EDIL-STIL s.r.l. le spese processuali, che **liquida** in complessivi € **6.623,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- 6. pone infine** a definitivo carico di Luigi NAVARRA le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2020

il Presidente
Elena Riva Crugnola

il Giudice estensore
Guido Vannicelli

